

BASILE, *Commento all'art. 584*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice Penale Commentato*, vol. III, III ed., Ipsoa, Milano, 2011, pagg. 5351-5377

584 Omicidio preterintenzionale

[1] **Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.**

Nota procedurale

competenza: Corte d'Assise

procedibilità: d'ufficio

arresto: facoltativo

fermo di indiziato di delitto: consentito

custodia cautelare: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

SOMMARIO: I. Considerazioni introduttive. La categoria dei delitti preterintenzionali e la nozione di "evento più grave" di cui all'art. 43 - II. Condotta: gli "atti diretti a commettere" i delitti di percosse o di lesioni - III. (Segue) condotta omissiva - IV. Nesso causale - V. Il criterio di imputazione della responsabilità per l'evento morte: responsabilità oggettiva e responsabilità da rischio totalmente illecito - VI. (Segue) colpa specifica per violazione di legge penale - VII. (Segue) colpa concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari - VIII. (Segue) *animus laedendi*; *animus necandi* - IX. Consumazione e tentativo - X. Concorso di persone nel reato - XI. Morte di persona diversa dalla vittima degli atti di percosse o lesioni - XII. Rapporti con altre figure di reato - XIII. Ipotesi controverse: morte conseguente ad iniezione di sostanza stupefacente e ad intervento chirurgico "non consentito" - XIV. Questioni di legittimità costituzionale: art. 3 Cost. - XV. (Segue) art. 27 Cost. - XVI. Casistica.

I. Considerazioni introduttive. La categoria dei delitti preterintenzionali e la nozione di "evento più grave" di cui all'art. 43

1

Benché l'art. 43 co. 1, alinea secondo, fornisca una definizione generale di "delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione", i connotati strutturali e i confini della categoria dei delitti preterintenzionali risultano estremamente controversi (v. commento all'art. 43 *sub* B). A tale categoria viene pacificamente ricondotto l'**omicidio preterintenzionale** di cui all'art. 584;

l'orientamento assolutamente prevalente vi riconduce anche il delitto di **aborto** così detto **preterintenzionale** ("così detto" dalla dottrina, ma non già dal legislatore), di cui all'art. 18 co. 2 l. n. 194/1978, con il quale si punisce "chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna" (cfr. il relativo commento, in questo stesso volume); infine, prima dell'abrogazione, nel 1981, dei delitti a causa d'onore, la dottrina riconduceva alla categoria della preterintenzione anche il delitto di cui all'art. 587 co. 3, parte seconda (morte cagionata da chi, per causa d'onore, voleva provocare alla vittima solo lesioni) [MANZINI, *T*, VIII, ed. 1951, 138; VASSALLI (60) 34].

2

È controverso, invece, se nella categoria dei delitti preterintenzionali possano rientrare anche altri delitti, e segnatamente tutti o taluni **delitti aggravati da un evento non voluto** [in tal senso, RENDE (50) 3; FROSALI, *I reati preterintenzionali*, GP 1947, II, 582; ZUCALÁ (62) 75; GROSSO (23) 498; GROSSO (25) 1; TAGLIARINI (57) 176, 181 e 198; PATALANO (43) 358; CANESTRARI (8) 33, 181; sotto la vigenza del codice 1889, FINZI (18) 73], nonché la **fattispecie** di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto **di cui all'art. 586** [in tal senso, pur con argomenti differenti, RENDE (50) 5; ZUCALÁ (62) 63 e 78; ZUCALÁ, in *CB*, III ed., 1999, 243; TAGLIARINI (57) 181 e 211 (almeno allorché evento non voluto sia la morte); CANESTRARI (8) 275; CORNACCHIA (14) 186; *contra*, MANZINI, *T*, I, 780; FROSALI II, 222; PANNAIN (40) 88; DASSANO, *sub art.* 586 (8) 414; VASSALLI (60) 21; nonché la *Relazione a S.M. il Re sul testo definitivo del nuovo codice penale*, I, 1931, 40].

3

L'effettiva estensione della categoria dei delitti preterintenzionali dipende principalmente dal significato che si voglia attribuire alla formula "**evento più grave** di quello voluto dall'agente", formula che compare nella definizione di preterintenzione di cui all'art. 43 co. 1, alinea secondo [GROSSO (23) 461; TAGLIARINI (57) 180; CONCAS (13) 403. Secondo SPIEZIA, *Il reato complesso*, 1937, 154, invece, sono preterintenzionali i soli delitti espressamente previsti come tali dalla legge, in conformità a quanto disposto dall'art. 42 co. 2: in senso contrario, tuttavia, può rilevarsi che "previsione espressa" non equivale necessariamente a previsione *esplicita, letterale*; i casi "espressamente previsti dalla legge" sono, piuttosto, quelli nei quali è dato riscontrare la ripetizione delle note tipiche enunciate nella definizione generale di preterintenzione: così, esattamente, GROSSO (23) 468; TAGLIARINI (57) 177]. La formula "**evento più grave**" è stata, tuttavia, variamente interpretata dalla dottrina [in argomento, cfr. BASILE (2) 44]:

4

1) in base ad un *primo orientamento*, assolutamente maggioritario, affinché sussista un "evento più grave" di tipo preterintenzionale è **indispensabile che la lesione giuridica progredisca sulla stessa linea dell'evento voluto**, che cioè divenga più grave nella stessa specie o almeno nello stesso genere di interessi giuridici [MANZINI, *T I*, 779; BATTAGLINI 245; BETTIOL 479; DE MARSICO 178; FROSALI II, 222; MAGGIORE, *PtS II*, 776; PANNAIN (40) 88; PATALANO (43) 352; ROMANO, in *CommSist I*, 43, 449; SCOTTI (53) 853; VITALE, *La preterintenzione*, 1956, 17; cfr. pure la *Relazione a S.M. il Re sul testo definitivo del nuovo codice penale*, I, 1931, 40: "la preterintenzionalità [...] implica la lesione dello stesso bene giuridico, cioè di diritti della medesima specie"]; sarebbe, quindi, necessaria una "sorta di *escalation* nell'aggressione" [FIORE I, 379; in tal senso è schierata anche la giurisprudenza: cfr., tra le tante, C 13.2.1999, Giorgione, CED 213028, *CP* 2000, 385];

5

2) in base, poi, ad un *secondo orientamento* - la cui autonomia rispetto al precedente, pur rivendicata da chi lo sostiene, non emerge, tuttavia, in modo netto - il criterio per apprezzare la maggior gravità dell'evento non voluto di tipo preterintenzionale consisterebbe nella "**continenza dei valori, o meglio delle offese**" [CONCAS (13) 405]. In virtù di tale criterio "l'offesa non voluta è più grave rispetto a quella voluta quando contenga ed assorba quest'ultima; con la conseguenza che qualora si concreti anche l'offesa voluta essa non assume rilevanza autonoma, perché l'offesa non voluta, che la contiene e l'assorbe, ha rispetto ad essa un significato prevalente, che caratterizza tutta la fattispecie". Chi utilizza tale criterio nega la presenza, nel nostro ordinamento, di altri delitti preterintenzionali oltre all'omicidio di cui all'art. 584;

6

3) in base, infine, ad un *terzo orientamento*, ai fini dell'individuazione dell'"evento più grave" di tipo preterintenzionale **non** sarebbe affatto **richiesto un rapporto di omogeneità, di progressione o di continenza** tra l'evento voluto e quello non voluto: "vi sono parecchi delitti preterintenzionali in ordine ai quali deve rilevarsi che il bene giuridico protetto dal delitto-base è *del tutto diverso* dal bene giuridico protetto mediante l'incriminazione del maggior evento" [così, sotto la vigenza del Ccodice del 1889, FINZI (18) 91; analogamente, sotto la vigenza del codice attuale, SPASARI (55) 261; BONDI (5) 164; CANESTRARI (8) 37; CANESTRARI (9) 697], tanto è vero che nello stesso omicidio preterintenzionale *tra* la morte *e* le lesioni o le percosse vi sarebbe un **rapporto di aliud ad aliud** e non già di *minus ad maius* [PROSDOCIMI, *Contributo alla teoria del concorso formale di reati*, 1984, 20;

nello stesso senso, PROSDOCIMI (47) 299]. In particolare, poi, alcuni sostenitori dell'orientamento in parola propongono di individuare l'"evento più grave" di cui all'art. 43 esclusivamente alla stregua di un criterio basato sulla **misura della pena** [GROSSO (23) 462; ZUCALÁ (62) 16; TAGLIARINI (57) 200: tutti e tre gli Autori giungono, in base a tale criterio, alla individuazione di una pluralità di delitti preterintenzionali nel nostro ordinamento]: "dal momento che si tratta di realtà che rilevano nel mondo dei valori giuridici, determinante sarà la considerazione fatta dal diritto stesso; si dovrà ritenere cioè un evento più grave di un altro quando il legislatore penale lo qualifichi con una sanzione superiore" [GROSSO (23) 462].

7

Tuttavia - al di là di queste complesse questioni formali di inquadramento sistematico - va fin da subito evidenziato che le summenzionate ipotesi criminose (siano esse delitti preterintenzionali, delitti aggravati dall'evento o altro ancora) sono comunque tutte **accomunate** dal medesimo, fondamentale problema concernente la natura del *criterio di imputazione dell'evento ulteriore non voluto* cagionato attraverso un *reato-base doloso* [MANTOVANI, PtG, 389; BASILE (2) 49; BASILE (3) 704]: si tratta, cioè, di stabilire se tale evento vada imputato **per responsabilità oggettiva** oppure **per colpa** (si tratterebbe, segnatamente, di ipotesi di colpa **in attività illecita**). Pertanto, le considerazioni qui di seguito svolte in merito all'individuazione del criterio di imputazione dell'evento morte (cfr. *infra*, 25 ss.) valgono sostanzialmente anche per tutti gli altri delitti (preterintenzionali e/o aggravati da un evento non voluto), nei quali si profila il medesimo problema.

II. Condotta: gli "atti diretti a commettere" i delitti di percosse o di lesioni

8

L'interpretazione della formula "atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582", utilizzata nell'art. 584 per descrivere la condotta dell'omicidio preterintenzionale, risulta estremamente controversa.

9

A) Un **primo orientamento**, rilevando la diversità letterale di tale formula rispetto a quella adoperata dal legislatore nell'art. 56 per delineare, in generale, il tentativo ("atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere"), ritiene che per integrare la condotta-base dell'omicidio preterintenzionale **non sia necessaria la realizzazione di un tipico tentativo di percosse** (art. 581) **o di lesioni** (art. 582). Sarebbe, invece, sufficiente un *generico comportamento minaccioso e/o aggressivo* [INSOLERA (30) 763; MARINI (34) 519; SERIANNI (54) 10; GROSSO (23) 455; GROSSO (22) 829; C 15.11.1989, Paradisi, CED 182907, RP 1990, 744; C 20.1.1988, Zeni, CED

178180, *RP* 1988, 1064; C 17.3.1982, Panella, CED 153514, *GP* 1983, II, 99; T Bari 27.12.1990, *IP* 1991, 519]. In adesione a tale orientamento, si è ritenuto sussistente l'omicidio preterintenzionale anche in caso di *morte conseguente*: - ad un comportamento minaccioso ed aggressivo che provocava la morte della vittima per trauma psichico [C 13.10.1964, Viti, *CPMA* 1965, 488]; - ad un minaccioso inseguimento della vittima che, fuggendo precipitosamente, poneva un piede in fallo, cadendo precipitosamente in un burrone [C 1.3.1946, Sansone, *RP* 1946, 927]; - ad una spinta data ad un ubriaco che dichiarava di sapersi reggere su di un piede solo, per metterne alla prova la stabilità [C 14.10.1970, Zucollella, CED 116256, *CPMA* 1971, 1623; per altre applicazioni dell'art. 584 in caso di morte conseguente ad una spinta, cfr. pure, C 29.11.1960, Paganini, *CPMA* 1961, 89; C 18.12.1987, Beretta, CED 177959, *RIDPP* 1989, 83, con nota critica di SCOTTI (46); C 6.2.2004, Morrone, CED 228497, *FI* 2004, II, 541; C ass. Milano 6.6.2003, P., *FI* 2004, II, 36].

10

B) Un secondo, preferibile orientamento ritiene, invece, necessaria, per integrare la condotta-base dell'omicidio preterintenzionale, la commissione di un **delitto di percosse o lesioni, per lo meno a livello di tentativo** [C 3.7.1964, Dalla Verde, *CPMA* 1965, 157; C 11.11.1974, Bardelli, CED 130468, *CPMA* 1976, 372; C 13.12.1974, Mendicino, CED 130729, *CPMA* 1976, 704; C 23.3.1990, Damiani, CED 184229, *CP* 1992, 310; C 14.6.2004, Tihenea, *GDir* 2004, 29, 83; ANTOLISEI, PtS I, 72; CALVI (7) 1141; FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, 1937, 347; E. GALLO (19) 424; GIANNELLI (21) 63; PALAZZO-Corso 336; PROSDOCIMI (47) 297; ROMANO, *Contributo all'analisi della aberratio ictus*, 1970, 59; SCOTTI (53) 845; SPASARI (55) 255; STILE, *sub art.* 586 (25) 151; ZUCCALÁ (62) 15; si noti che sotto la vigenza del codice del 1889, in relazione alla corrispondente figura di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 368, una parte della dottrina aveva sostenuto la necessità addirittura della *consumazione* del reato-base di lesioni: cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VII, 1926, 58; si noti, infine, che questo secondo orientamento è preferibile anche nella prospettiva della necessaria proporzione (o meglio, nella specie, minor sproporzione) tra pena comminata e colpevolezza espressa dal fatto concreto: sul punto, cfr. BASILE (3) 706]. In adesione a tale orientamento, si è pertanto escluso l'omicidio preterintenzionale in caso di *morte conseguente*: - ad una condotta intimidatoria accompagnata da esplicite frasi di minaccia [C ass. Milano 24.10.1986, Gibin, *RP* 1987, 567]; - alla provocazione, attraverso alcune frasi, di una zuffa [C ass. app. Roma 27.4.1982, Soldati, *RP* 1982, 815]; - all'ingestione coatta di acqua mista a sale, cioè di una miscela che, nelle intenzioni degli imputati, avrebbe dovuto provocare nella vittima solo modeste contrazioni viscerali o scariche diarroidiche ma che, essendo penetrata

accidentalmente nelle vie aeree, le provocava edema polmonare con esito letale [C ass. Caltanissetta 25.5.1990, Russo, *FI* 1992, II, 531; sentenza cassata da C 5.4.1995, Russo, CED 201323, *CP* 1996, 2540]. Vari sono gli **argomenti** che possono essere addotti a sostegno di questo secondo orientamento (necessità almeno di un tentativo di percosse o lesioni):

11

B-1) in primo luogo, se si parte dalla premessa, pressoché pacifica [*contra*, ma isolatamente, REGINA (49) 526], che il primo frammento dell'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale sia costituito dal **dolo di percosse o di lesioni** (cfr. *infra*, 50), occorre notare che, affinché sussista effettivamente tale dolo, e non una mera velleità criminosa, un vuoto ed equivoco desiderio, incapace di esprimere qualcosa nel mondo dei tipi psichici giuridicamente rilevanti [SPASARI (55) 242], è necessario - in ossequio al principio *cogitationis poenam nemo patitur* [su cui cfr. PECORARO ALBANI, *Il dolo*, 1955, 596; PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, 1952, 47; FIANDACA-MUSCO, PtG, 359] - che, a livello oggettivo, si sia verificato **almeno un tentativo** di tali delitti [CALVI (7) 1141; PROSDOCIMI (47) 297; SCOTTI (53) 845; SPASARI (55) 255]. Se non si realizza almeno il tentativo di un determinato reato, viene infatti meno il presupposto oggettivo per poter individuare, a livello soggettivo, il dolo corrispondente. Invero, per poter ritenere sussistente il dolo di un reato determinato (e nella specie, un dolo di percosse o di lesioni), non sembra possibile prescindere dall'estrinsecazione oggettiva della volontà criminosa a livello almeno di tentativo [cfr., anche per ulteriori rinvii, G.A. DE FRANCESCO, *Aberratio*, 1998, 114: "il termine di riferimento essenziale del dolo dell'agente [...] è dato appunto dall'esistenza di un comportamento suscettibile di integrare gli estremi, oggettivi e soggettivi, di un fatto rilevante alla stregua dei connotati strutturali propri del tentativo"; cfr. pure, ARDIZZONE, *Principio di colpevolezza ed abbandono della responsabilità obiettiva*, in AA.VV., *Prospettive di riforma del c.p. e valori costituzionali*, 1996, 169].

12

Contro tale argomento non vale, d'altro canto, obiettare che il nostro ordinamento conoscerebbe anche (altre) **ipotesi** - gli artt. 83 co. 1 e 116 - **nelle quali**, similmente a quanto previsto nell'art. 584, **un evento verrebbe imputato sulla base del dolo di un altro reato** [così, invece, GROSSO (22) 828; GROSSO (23) 455; SERIANNI (54) 10]. Tale obiezione, infatti, risulterebbe pertinente solo qualora si riuscisse a dimostrare che nelle menzionate ipotesi l'evento non voluto venga davvero imputato sulla base del dolo di un altro reato di cui, però, *non si realizza nemmeno il tentativo*: ma siffatto onere di dimostrazione non pare possa essere assolto. Si noti infatti, in relazione all'art. 83 co. 1, che non risulta essere mai stata pronunciata alcuna condanna in

applicazione di tale norma [cfr. BASILE (2) 31, nonché commento all'art. 83, 1 ss.] a conferma - se non della insostenibilità teorica - per lo meno dell'impossibilità pratica di rinvenire il dolo di un reato a prescindere dalla sua realizzazione almeno tentata [sul punto, cfr. anche, FIANDACA, in STILE (56) 43; parz. diff. PALAZZO (39) 59]; e si noti altresì, in relazione all'art. 116, che appare assai difficile concepirne l'applicazione nei confronti del concorrente anomalo, la cui condotta non abbia contribuito alla realizzazione almeno di "atti idonei, diretti in modo non equivoco" a commettere il reato da lui voluto [cfr. commento all'art. 116, 16 ss.]. In ogni caso, poi, anche ammesso che gli artt. 83 co. 1 e 116 delineino davvero due ipotesi (pur sempre eccezionali) nelle quali un evento non voluto viene imputato sulla base del dolo di un altro reato *di cui non si realizza nemmeno il tentativo*, ciò non è ancora indice certo dell'adozione di un siffatto schema di imputazione anche nell'art. 584, tanto più che l'art. 116 è destinato a soddisfare esigenze politico-criminali affatto differenti da quelle soddisfatte attraverso l'art. 584 [PALAZZO (39) 30; C 11.12.1992, Bonalda, CED 194325, CP 1993, 2529; C 23.1.1990, Belpiede, CP 1991, 1376], e che l'art. 83 co. 1 punisce l'evento diverso (ma non necessariamente più grave) con un meccanismo sanzionatorio assai più mite di quello previsto dall'art. 584;

13

B-2) in secondo luogo, a sostegno della tesi della necessità almeno di un tentativo di percosse o lesioni (cfr. *supra*, 10), si può osservare che quando la condotta-base, cioè gli atti diretti a commettere il delitto di percosse o lesioni, risulta giustificata per la presenza di una causa di esclusione dell'antigiuridicità, la morte non viene mai addebitata al soggetto agente *ex art. 584*, ma, tutt'al più, *ex art. 589* [CALVI (7) 1146; GIANNELLI (21) 63; SALAZAR (51) 1739; ZUCALÀ (62) 45]. Ciò dimostra, *a contrario*, che **presupposto per l'applicazione dell'art. 584 è la commissione di "atti diretti", portatori di un'autonoma qualificazione di antigiuridicità**. A questo punto, se si considera che l'antigiuridicità è predicabile solo nei confronti di un *fatto tipico* [dottrina pacifica: cfr. per tutti, PULITANÒ 255], quindi, solo nei confronti di un fatto che, dal punto di vista oggettivo, integra la fattispecie di un reato consumato o *per lo meno* tentato, emerge la necessità, ai fini dell'applicazione dell'art. 584, che la morte sia stata causata *per lo meno* da un tentativo di percosse o lesioni [SCOTTI (53) 845; SPASARI (55) 260; *contra*, GROSSO (22) 828; GROSSO (23) 455; REGINA (49) 527];

14

B-3) in terzo luogo, a sostegno della tesi della necessità almeno di un tentativo di percosse o lesioni (cfr. *supra*, 10), si deve considerare che se si prescindesse da un siffatto tentativo **l'ambito d'applicazione dell'art. 584 verrebbe inevitabilmente a confondersi con quello dell'art. 586 e**, almeno

in alcuni casi, anche con quello **dell'art. 589**. In effetti, un comportamento genericamente aggressivo o minaccioso, produttivo dell'evento morte non voluto (cfr. *supra*, 9), potrebbe anche essere ricondotto nell'una (art. 586) o nell'altra (art. 589) fattispecie incriminatrice [PATALANO (42) 264; SCOTTI (53) 847; *contra*, REGINA (49) 526]. Il principio di precisione-tassatività impone, invece, di distinguere nettamente - a parità di evento (la morte) - la condotta integrante le predette fattispecie, atteso anche il notevole divario sanzionatorio tra di esse esistente [PROSDOCIMI (47) 298];

15

B-4) in quarto luogo, per superare eventuali, residue remore ad una piena adesione alla tesi della necessità almeno di un tentativo di percosse o lesioni (cfr. *supra*, 10) - remore dovute alla diversità letterale della formula impiegata nell'art. 584 ("atti diretti a") rispetto a quella adoperata dal legislatore nell'art. 56 per delineare il tentativo ("atti idonei, diretti *in modo non equivoco* a") - si ricordi che un'analogia diversità letterale non ha costituito un ostacolo all'assimilazione della struttura di quei **delitti di attentato**, nei quali compare la formula "fatti diretti a", a quella del tentativo [cfr. in particolare, GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, RIDPP 1986, 695; E. GALLO, *Attentato (delitti di)*, Dpen, I, 1987, 347; E. GALLO, *Attentato (delitti di)*, NsD - A, I, 564].

16

C) Va, infine, segnalata la posizione di *compromesso* tra i due orientamenti summenzionati (cfr. *supra*, 9 e 10), assunta da una parte della dottrina [MARINI (34) 518; PATALANO (41) 989; *contra*, GROSSO (22) 823], secondo la quale, dei due requisiti del tentativo, la condotta-base dell'omicidio preterintenzionale richiederebbe solo quello della **univocità**, imposto, al contrario dell'idoneità, dalla stessa lettera dell'art. 584 ("atti diretti a commettere"). Inoltre, l'univocità rappresenterebbe il requisito minimo di ogni *atto esecutivo* di un delitto doloso [cfr. pure, C cost. 177/1980, *GCost* 1980, I, 1548]; e non pare seriamente sostenibile che l'art. 584 si riferisca anche ad *atti non esecutivi* dei delitti di percosse o lesioni [PATALANO (41) 989; conf. CANESTRARI (8) 216].

17

Il significato teorico e i risvolti pratici dell'adesione all'uno o all'altro degli orientamenti suesposti rischiano, tuttavia, di esser spazzati via da una **ricostruzione, in termini assolutamente fluidi ed elastici, della fattispecie di percosse**. Un comportamento genericamente minaccioso ed aggressivo, dal quale derivi la morte della vittima, potrebbe, infatti, essere punito *ex art.* 584, sia che si aderisca all'orientamento *sub A* (che prescinde dal requisito del tentativo di percosse: cfr. *supra*, 9); sia che, pur optando per il più rigoroso

orientamento *sub B* (necessità almeno di un tentativo di percosse: cfr. *supra*, 10), si ritenga che un siffatto comportamento minaccioso ed aggressivo già basti ad integrare un tipico tentativo di percosse. La soluzione di molti casi controversi di omicidio preterintenzionale, pertanto, *dipende* - prima ancora che dall'interpretazione della formula "atti diretti a" - *dall'estensione che si voglia effettivamente riconoscere alla fattispecie di percosse* (su cui cfr. art. 581, 2 ss.) [cfr., ad es., C 6.2.2004, Uccheddu, CED 227455, che, dopo aver qualificato come fatto di percosse l'occlusione delle vie respiratorie e l'immobilizzazione della vittima, condanna l'imputato *ex art. 584* per la morte che ne era derivata].

III. (Segue) condotta omissiva

18

A parte le ipotesi di realizzazione plurisoggettiva del reato di omicidio preterintenzionale [cfr., ad es., C 5.4.1995, Russo, CED 201323, CP 1996, 2540: concorso mediante omissione di un ufficiale di P.S. agli atti diretti a ledere commessi da alcuni agenti, suoi subordinati, produttivi dell'evento morte non voluto], si è sostenuto che, facendo l'art. 584 riferimento ad *atti*, il delitto in parola potrebbe essere commesso solo mediante una **condotta commissiva** [PATALANO (41) 993; PATALANO (42) 265]. In senso contrario si è, tuttavia, giustamente rilevato che almeno il reato di lesioni è compatibile con la clausola di equivalenza fra azione ed **omissione** di cui all'art. 40 co. 2 [MARINI (34) 519; ZUCCALÀ (62) 14; VANNINI (59) 90 (anche in relazione alle percosse); per un'applicazione giurisprudenziale, cfr. C ass. app. Milano senza data, Candiani, RP 1954, I, 347, in un cui, tuttavia, il primo frammento della condotta era commissivo: l'agente narcotizza una giovane donna, omettendo successivamente di alimentarla].

IV. Nesso causale

19

In base al chiaro disposto letterale dell'art. 584, **antecedente causale** dell'evento morte sono gli "**atti diretti**" a ledere o percuotere, e non l'**evento di percosse o lesione**: nell'art. 584 non vi è spazio, pertanto, per la c.d. *teoria della letalità* [sostenuta da una parte della dottrina tedesca in relazione ai delitti qualificati dall'evento e vista con favore, in Italia, da BONDI (5) 396; per ulteriori riferimenti, cfr. BASILE (2) 499], secondo la quale l'evento morte dovrebbe costituire la realizzazione proprio ed esclusivamente dello specifico pericolo scaturente dalla lesione o percossa inferta (c.d. *vulnus letale*) [per una isolata adesione a tale teoria, cfr. C 17.2.1961, Mercanti, RIDPP 1962, 829]. Ai fini dell'applicazione dell'art. 584 non è, quindi, necessario che la serie causale, che ha provocato la morte, rappresenti lo

sviluppo dello stesso evento di lesioni o di percosse voluto dall'agente [GROSSO (22) 829; MANZINI, *T VIII*, 156; SERIANNI (54) 12; C 28.5.1990, Moschetti, CED 185288, *GP* 1991, II, 555; C 20.1.1988, Zeni, CED 178180, *RP* 1988, 1064; C 3.10.1986, Smorgon, CED 174956, *CP* 1988, 1436; C 30.6.1986, De Nunzio, CED 174619, *RP* 1987, 886; C 17.11.1961, Panzino, *RIDPP* 1962, 1137, con nota adesiva di CALVI (7)].

20

Per la stessa ragione - cioè per l'esigenza che antecedente causale dell'evento morte siano gli "atti diretti" a ledere o percuotere - **l'art. 584 non può trovare applicazione** qualora la morte non sia stata cagionata da tali atti, *commessi dall'agente a danno della vittima*, ma: *a*) da una **diversa condotta concomitante**, intrapresa dall'agente senza dolo di lesioni o percosse [C ass. app. Roma 27.4.1982, Soldati, *RP* 1982, 815, in un caso in cui l'imputato, nel corso di un diverbio degenerato in una breve zuffa, aveva sì colpito con un pugno la vittima, ma causa della morte non era stata la modesta rinorragia cagionata dal pugno, bensì una crisi anginosa, provocata dalla lite nel suo complesso, del cui sorgere l'imputato non era penalmente responsabile]; *b*) da una **diversa condotta successiva**, intrapresa dall'agente senza dolo di lesioni o percosse [C 28.1.2003, B., CED 224903, *CP* 2004, 36, con nota adesiva di PONGILUPPI (46), in un caso in cui l'imputato, dopo aver spinto violentemente la propria fidanzata sul letto provocandole la perdita dei sensi, l'aveva erroneamente creduta morta ed allora, per simularne il suicidio, le aveva posto un cuscino sul volto e aveva staccato il tubo del gas, in tal modo cagionandone la morte per soffocamento]; *c*) da **fattori indipendenti dalla condotta dell'agente** [C ass. Macerata 5.12.2001, Sofia, *FI* 2003, II, 51, in un caso in cui, a livello probatorio, non si poté accertare se la rottura della sacca aneurismatica, che provocò la morte, fosse stata causata dal pugno o comunque dall'aggressione portata alla vittima dall'agente, ovvero dallo stato d'ebbrezza e/o dallo stress accumulato dalla vittima durante la notte passata a giocare d'azzardo, alternando vincite e perdite straordinarie].

21

Qualora gli atti diretti a ledere o percuotere non costituiscano la "causa clinica", diretta ed immediata, della morte, ma soltanto il fattore di emergenza di un **precedente stato patologico della vittima**, il principio dell'equivalenza causale, *ex art. 41*, preclude qualsiasi valutazione di carattere quantitativo, e la causalità deve ritenersi sussistente anche se la condotta dell'imputato abbia contribuito alla produzione dell'evento in misura minima [C 9.11.1962, Filocamo, *AP* 1963, 557, con nota di RAMAJOLI; FERRATO, *Un caso discusso di omicidio preterintenzionale*, *RP* 1983, 931; ROMANO, in *CommSist I*, art. 41, 403], ad es. anticipando il momento di una morte ormai imminente [C 6.6.1972, Ruppel, CED 123217, *MDP* 1973, I, 173; SERIANNI (54) 12; cfr. art.

582, 29 ss.].

22

Non costituiscono **causa sopravvenuta da sola sufficiente** a produrre l'evento morte, ai sensi dell'art. 41 co. 2, *né la colpa dei sanitari*, rispetto alla condotta dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha dato luogo al necessario intervento terapeutico [C 22.3.2005, D., *FI* 2005, II, 581; C 9.10.1995, La Paglia, CED 202686, *FiR* 1996, 1642; C 4.2.1993, Bevilacqua, CED 195006; cfr. C 28.4.1950, Pindola, *RP* 1950, II, 685; PATALANO (42) 275; ROMANO, in *CommSist* I, art. 41, 417, salvo il caso di *crassa imperizia* dei sanitari; cfr. art. 582, 25 ss.]; *né la caduta da un muretto* e il conseguente letale impatto del cranio contro il piano stradale, allorché la vittima tentava di scavalcare il predetto muretto nello stato confusionale provocato da un violentissimo pestaggio e proprio al fine di evitare i suoi aggressori [C 2.10.1996, Paoletti, CED 205943, *DPP* 1997, 319, con nota di PISA (45)]; *né l'investimento*, da parte di un'auto sopraggiungente in corsa, della vittima, colpita con un pugno e caduta sulla sede stradale [C 18.7.1980, Mura, CED 146427, *MDP* 1980, 756]. Resta naturalmente impregiudicata l'ulteriore questione se, nei predetti casi, oltre al nesso causale sussista in capo all'autore degli atti diretti a ledere o percuotere anche l'elemento soggettivo rispetto all'evento morte (v. *infra*, 25 ss.).

23

Rispetto all'evento morte non voluto, la giurisprudenza di legittimità riconosce **efficienza causale al trauma psichico**, provocato dagli atti diretti a ledere o percuotere, anche qualora non si verifichi alcun trauma fisico [C 13.10.1964, Viti, *RP* 1967, II, 415; C 16.5.1955, Naldini, *GP* 1956, II, 307; conf. MANZINI, *T VIII*, 156]. Di contrario avviso sono, invece, talune pronunce di merito [T Salerno 29.6.1968, Melillo, *RP* 1968, II, 987; C ass. Milano 11.5.1954, Naldini, *RIDPP* 1955, 736; T Como 10.3.1954, Galbusera, *GP* 1955, II, 235], nonché una parte della dottrina medico-legale, secondo la quale, in caso di "atti diretti" che non lascino sul cadavere tracce di carattere traumatico, risulterebbe *quali-quantitativamente indeterminato ed indeterminabile* l'antecedente causale sul piano biologico [BUZZI e a., *La morte successiva ad emozione: problematica giuridica e medico-legale della sua causalità nell'art. 584*, *RIML* 1992, 376; GRAEV, *Per una più idonea interpretazione medico-legale e giudiziaria del trauma psichico*, *GP* 1982, I, 94].

24

Un orientamento minoritario persegue l'intento (di per sé apprezzabile) di limitare la sfera applicativa dell'art. 584, richiedendo che gli "atti diretti" a

ledere o percuotere costituiscono un antecedente causale **adeguato** della morte [PATALANO (41) 994; in giurisprudenza, cfr. C 20.1.1988, Zeni, CED 178180, *RP* 1988, 1064 e C 20.1.1986, Barletta, CED 173746, *CP* 1987, 2130]. Tale orientamento va, tuttavia, respinto, sia perché, a livello generale, la teoria della causalità adeguata non trova riscontri nel nostro sistema penale [cfr. art. 41, 5; con specifico riferimento all'art. 584, cfr. GROSSO (25) 2], sia perché la perseguita delimitazione della sfera applicativa dell'art. 584 deve essere più correttamente (e compiutamente) ottenuta in punto di elemento soggettivo (cfr. *infra*, 36 ss.) [in argomento, cfr. anche BASILE, *Morte come conseguenza del delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti*, *CM* 2005, 821].

V. Il criterio di imputazione della responsabilità per l'evento morte: responsabilità oggettiva e responsabilità da rischio totalmente illecito

25

In base ad un primo orientamento, tuttora assai diffuso nella giurisprudenza di legittimità, la preterintenzione, e l'omicidio preterintenzionale in particolare, costituiscono un'ipotesi di dolo (rispetto alle lesioni o alle percosse) misto a **responsabilità oggettiva** (rispetto all'evento morte): l'evento morte andrebbe, quindi, imputato all'autore delle lesioni o delle percosse **sulla base del solo nesso causale** [C 1.12.2008, Sorrentino, *CP* 2010, 967; C 14.6.2004, Tihenea, *GDir* 2004, 29, 83; C 2.12.2005, Rodà, CED 233064, in motivazione; C 6.2.2004, Morrone, CED 228497, *FI* 2004, II, 541; C 13.2.2002, Izzo, CED 222054, *CP* 2004, 874; C 16.6.1998, Gavagnin, *GP* 1999, II, 73; C 2.10.1996, Paoletti, CED 205943, *DPP* 1997, 319; C 20.1.1988, Zeni, CED 178180, *RP* 1988, 1064; C 30.6.1986, De Nunzio, CED 174619, *RP* 1987, 886; C 1.4.1980, Casani, CED 145923, *GP* 1981, II, 171; cfr. in particolare C 26.4.2010, Baldissin, CED 247267, e C ass. Milano 24.1.2008, *GM* 2009, 1052 con nota CERQUA, nelle quali esplicitamente si esclude la necessità di qualsivoglia indagine circa la colpa tra la condotta e l'evento morte. Giunge alla medesima conclusione, sia pur all'esito di una complessa e in parte confusa argomentazione che riassume la vecchia tesi della "concezione unitaria" della preterintenzione, anche C 14.4.2006, n. 13673, Haile, in *Dir. Pen. Proc.* 2006, p. 1389, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 584, "parametri di negligenza, imprudenza o imperizia, men che d'inosservanza di norme sono assolutamente irrilevanti". Per la responsabilità oggettiva, in dottrina cfr. ANTOLISEI, *PtS* I, 71; FIANDACA-MUSCO, *PtG*, 649; GROSSO (25) 3; MANZINI, *T VIII*, 162; MARINI (34) 520; PANNAIN (40) 93; SERIANNI (54) 13; PICCARDI (44) 881].

26

Una parte della dottrina che aderisce a tale orientamento, ha proposto di

contenerne il rigore applicativo invocando, in funzione di limite della responsabilità oggettiva rispetto all'evento morte, la norma sul **caso fortuito** (art. 45) [CALVI (7) 1145; PATALANO (43) 354; TRAPANI (58) 405; ZUCCALÀ (62) 44], ma la giurisprudenza non sembra condividere tale proposta [C 30.6.1986, De Nunzio, cit., e C 5.6.1978, Nigretti, CED 14000, CPMA 1980, 395: "l'omicidio preterintenzionale è un reato doloso in cui si introduce una componente fortuita"].

27

Un secondo orientamento, sostenuto da autorevole dottrina ma che non ha trovato esplicito riscontro nella giurisprudenza relativa all'art. 584, pur riconducendo l'omicidio preterintenzionale alla responsabilità oggettiva (rispetto all'evento morte), interpreta quest'ultima come **responsabilità da rischio totalmente illecito**, intesa quale terza forma di responsabilità personale, compatibile con l'art. 27 co. 1 Cost. [PAGLIARO, PtG, 334; ARDIZZONE, in STILE (56) 290]. La teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito - pur avendo l'innegabile duplice merito: *a*) di aver ridotto le distanze tra la "tradizionale" responsabilità oggettiva (per il mero nesso causale) e la colpa e *b*) di aver dato l'abbrivio nella dottrina italiana ad un vivace e assolutamente fecondo dibattito relativo alla fisionomia di tali forme di responsabilità - presta, tuttavia, il fianco ad alcuni decisivi rilievi critici, inerenti, *per un verso*, all'uso del concetto del rischio consentito in funzione di discriminare tra colpa e responsabilità da rischio totalmente illecito, e, *per altro verso*, alla pressoché impercettibile differenza tra i giudizi di prevedibilità ed evitabilità posti a fondamento ora della responsabilità da rischio totalmente illecito, ora della colpa in attività illecita [per questi e per ulteriori rilievi critici, nonché per ulteriori rinvii, cfr. diffusamente, BASILE (2) 132; BASILE (3) 722].

28

Entrambi gli orientamenti suesposti (cfr. *supra*, 25 e 27) risultano in ogni caso **incompatibili con il principio di colpevolezza**, così come ricostruito dalla dottrina maggioritaria ed interpretato dalla **giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 27 Cost.** [CANESTRARI (9) 702; FIANDACA, in STILE (56) 33; PULITANÒ, in STILE (56) 63]: infatti la sentenza [C cost. 364/1988, RIDPP 1988, 686], in relazione all'imputazione *personale-colpevole*, parla esclusivamente di dolo e di colpa, non lasciando spazio ad una terza forma di imputazione personale della responsabilità; e la sentenza [C cost. 1085/1988, RIDPP 1990, 289] si spinge oltre, affermando espressamente l'incompatibilità con l'art. 27 Cost. della vetusta regola del *qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu*, vale a dire della regola, in forza della quale l'autore di un reato dovrebbe rispondere *oggettivamente* per le conseguenze ulteriori non volute di tale reato [MARINUCCI-DOLCINI 470; sulla regola del *versari*, cfr.

pure BASILE (2) 358]. Cfr. anche *infra*, 37 ss.

VI. (Segue) colpa specifica per violazione di legge penale

29

Un terzo orientamento imputa l'evento morte per **colpa specifica**, consistente nella **violazione della stessa legge penale incriminatrice delle percosse o delle lesioni**, cioè nella violazione degli artt. 581 e 582 [C 29.1.2009, De Nunzio, CED 242965, secondo cui "l'elemento soggettivo del delitto va identificato nell'avere disatteso il precetto di non porre in essere atti lesivi dell'altrui incolumità"; in precedenza, C 15.11.1989, Paradisi, CED 182907, RP 1990, 744; C app. Bologna 13.2.1981, Cavina, riportata da INSOLERA (30) 757; cfr. pure C ass. Macerata 5.12.2001, Sofia, FI 2003, II, 51: colpa per violazione del precetto del *neminem laedere*; in dottrina, VANNINI (59) 86; NUVOLONE 314; ALIMENA, *La colpa nella teoria generale del reato*, 1947, 199; GIANNELLI (21) 23; parz. conf. PROSDOCIMI (47) 288 e 300; si noti che il principale teorizzatore della "colpa per violazione di legge penale" - LEONE (31) 140 - riteneva che tale forma di colpa non potesse configurarsi nell'omicidio preterintenzionale, ma sul presupposto che gli atti diretti a ledere o percuotere, di per sé, non integrerebbero una violazione degli artt. 581 o 582 (cfr. *supra*, 8 ss.). Sulle affinità della teoria "nostrana" della colpa specifica per violazione di legge penale con la teoria della "prevedibilità quale unico connotato della colpa", adottata in Germania dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti in relazione ai delitti qualificati dall'evento, cfr. CASTALDO, in STILE (56) 319; BASILE (2) 536].

30

A sostegno di tale orientamento si fa valere che ogni legge penale svolgerebbe una **duplice funzione, repressiva e preventiva**: la singola legge penale "nello stesso momento che punisce una condotta perché trasgressiva della regola in essa contenuta, ammonisce, in sede preventiva, sulla pericolosità della medesima" [così, LEONE, *Appunti polemici in tema di aberratio ictus con pluralità di eventi*, GP 1941, 216; cfr. pure, RENDE, *Reato aberrante e preterintenzione*, SP 1940, I, 264]. In particolare, quindi, anche gli artt. 581 e 582, oltre alla funzione di *reprimere* l'offesa all'incolumità individuale, avrebbero altresì la funzione di *prevenire* l'offesa al bene vita, che potrebbe derivare da una loro violazione.

31

Tale teoria non può essere accolta, in quanto comporta uno **stravolgimento dell'essenza dell'illecito colposo** – vale a dire, la violazione di una determinata regola cautelare, preventiva di un determinato evento [v. BASILE (4) 210] –, come risulta dai seguenti rilievi critici [cfr. BASILE (2) 161 e 536]:

32

in primo luogo, va rilevato che l'attribuzione di una ulteriore funzione preventiva alle norme penali concepite per reprimere le offese dolose ai beni giuridici, risulta **insostenibile da un punto di vista logico**, poiché urta contro "il buon senso" [ANTOLISEI (1) 8; FIANDACA-MUSCO, PtG, 551; cfr. pure, DE MARSICO, *Colpa per "inosservanza di leggi"*, ADPP 1940, 243; MARINUCCI, *Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza*, RIDPP 1996, 433]. La *medesima* norma penale, infatti, diventerebbe in tal modo espressione di due significati confliggenti: da una parte, il *divieto* di tenere una condotta dolosa; dall'altra, il *comando* di eseguire tale condotta con cautela. L'obbligo di cautela, pertanto, non può scaturire dalla stessa norma penale repressiva della condotta dolosa, bensì da una diversa, ed autonoma, regola cautelare;

33

in secondo luogo, la teoria qui criticata va respinta in quanto stravolge il concetto stesso di "prevenzione di un evento" quale **concetto di relazione tra una o più specifiche modalità di condotta, determinate o determinabili, e un evento determinato** [per i necessari rinvii, cfr. BASILE (2) 538]. La regola cautelare che si pretende di desumere dalla legge incriminatrice dei delitti di percosse e lesioni *non* contiene, infatti, l'indicazione di alcuna *specifica modalità di condotta*, seguendo la quale si potrebbe prevenire l'evento morte. La presunta regola cautelare desumibile dagli artt. 581 e 582 potrebbe tutt'al più indicare un obbligo di cautela assolutamente generico ed indifferenziato. Ma la colpa non è violazione di un'*obligatio ad diligentiam*, dal contenuto neutro e indeterminato ("sii diligente!"), bensì violazione di una *specifica* regola di diligenza [BOLDT, *Pflichtwidrige Gefährdung im Strafrecht*, ZStW 1936, Band 55, 54], il cui contenuto va *di volta in volta* determinato *in base alle circostanze del caso concreto* ("comportati in *questo* modo per evitare *questo* evento!"). La colpa, in altre parole, è violazione di una regola di condotta che prescrive le modalità di comportamento da adottare in un concreto caso di specie per evitare la verifica di uno specifico evento offensivo [ENGISCH, *Untersuchungen*, 1930, 327 ss.]. Insomma: la regola di cautela (rispetto all'evento morte) che si pretende di desumere dalla legge incriminatrice dei delitti di percosse e lesioni non può che essere una regola dal contenuto vago, che non indica alcuna specifica modalità di condotta: una regola cautelare, pertanto, viziata da un'inammissibile genericità in quanto non fa altro che imporre l'osservanza di ogni e qualsiasi precauzione necessaria per evitare l'evento morte; ma "omettendo di precisare la cautela che in concreto si doveva tenere o il comportamento che andava evitato, sul piano sostanziale si sconfinerebbe nella responsabilità obiettiva; sul piano processuale si eluderebbero le esigenze della contestazione" [M. GALLO, voce "*Colpa penale (diritto vigente)*", *EdD*, VII, 1960, 638];

34

in terzo luogo, se pur si ammettesse, *in via di mera ipotesi*, che la legge incriminatrice del delitto doloso di percosse o lesioni contenga anche una regola cautelare preventiva dell'evento morte, in caso di commissione del delitto di percosse o lesioni non sarebbe comunque ancora detta l'ultima parola sulla colpa dell'autore di tali delitti rispetto all'evento morte nel singolo caso di specie. **L'inosservanza di una regola cautelare espressa da una legge non è, infatti, di per sé sufficiente a fondare la colpa**, specie quando tale regola abbia un **contenuto elastico** (e non potrebbe che avere tal contenuto la regola cautelare che si pretende di poter desumere dagli artt. 581 e 582) [cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, 301]. In effetti, occorre tener presente che la circostanza che una condotta violi una regola cautelare, contenuta in una legge, non può fondare un giudizio definitivo sul contrasto di tale condotta con la cautela doverosa, costituendone solo un indizio: ogni disposizione di legge, infatti, è necessariamente astratta, mentre il concetto di violazione della cautela doverosa è, per sua natura, concreto [così, BURGSTALLER, *Das Fahrlässigkeitsdelikt*, 1974, 45; cfr. pure FORTI, *Colpa ed evento*, 1990, 314; MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, 1965, 261; ROMANO, in *CommSist I*, art. 43, 462; anche per ulteriori rinvii, cfr. BASILE (2) 541]. Ipotizzando, quindi, che la legge incriminatrice dei delitti di percosse o lesioni esprima anche una regola cautelare rispetto all'evento morte, il giudice non sarebbe comunque esonerato da un'**indagine sulla colpa in concreto**, vertente sulle specifiche modalità di realizzazione del caso di specie, al di fuori, quindi, di qualsiasi automatismo e di qualsiasi schema presuntivo.

35

Per contro, è proprio l'automatismo col quale si pretende di desumere la colpa (rispetto all'evento morte) dalla condotta commissiva delle percosse o delle lesioni (da una condotta, cioè, che viola gli artt. 581 o 582) a svelare come la teoria della colpa per violazione di legge penale altro non sia che un **camuffamento verbale della responsabilità oggettiva**: per affermare la presenza di una siffatta colpa, infatti, sarebbe sufficiente accertare il compimento di atti di percosse o lesioni (quindi, la violazione di una legge penale) che abbiano causato l'evento morte, la cui imputazione si baserebbe, dunque, **sul solo nesso causale** [ANTOLISEI (1) 7; DE MARSICO, *Colpa per "inosservanza di leggi"*, cit., 240; CANESTRARI (8) 204; GROSSO (25) 4; PATALANO (41) 977; SERIANNI (54) 12; BASILE (2) 167].

VII. (Segue) colpa concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari

36

Un quarto orientamento, infine, che va consolidandosi nella dottrina più

recente, ritiene che l'evento morte debba essere imputato per **colpa, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari**. A sostegno di tale opinione si rileva: 1) che è lo stesso art. 42 co. 3, là dove si occupa della responsabilità oggettiva, ad imporre, attraverso l'avverbio "altrimenti" (cioè non per dolo, non per colpa e nemmeno per preterintenzione), una differenza qualitativa tra preterintenzione e responsabilità oggettiva; 2) che l'art. 43, rubricato "Elemento *psicologico* del reato", colloca, anche materialmente, la preterintenzione in posizione intermedia tra il dolo e la colpa, così suggerendone una ricostruzione quale dolo misto a colpa; e soprattutto 3) che l'imputazione della morte per colpa è imposta da un'*interpretazione* delle residue ipotesi di responsabilità oggettiva, presenti nel nostro ordinamento, *conforme* al principio di colpevolezza [MANTOVANI, PtG, 354; E. GALLO (19) 414; PISA (45) 325; MARINUCCI-DOLCINI 477; DE ASUA (15) 10; PALAZZO-Fatto 87; PULITANÒ 389; ritengono, invece, che solo una riforma legislativa o un intervento della Corte costituzionale potrebbero introdurre la colpa nella fattispecie dell'art. 584, GROSSO, in STILE (56) 269, e INSOLERA (30) 758].

37

È, infatti, il rispetto del principio di colpevolezza e della sua portata liberal-garantistica, la principale ragione che impone di arricchire la fattispecie dell'art. 584 col requisito della colpa. Dopo l'avvento della Costituzione, invero, tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva non hanno più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento [MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, 313]. Occorre, pertanto, **ri-leggere tali ipotesi**, e in particolare l'art. 584, **alla luce del principio di colpevolezza e della giurisprudenza della Corte costituzionale** che a tale principio ha esplicitamente riconosciuto rango costituzionale [oltre alle storiche sentenze C cost. 364/1988, *RIDPP* 1988, 686 e C cost. 1085/1988, *RIDPP* 1990, 289, cfr. pure C cost. 2/1991, *GCost* 1991, 14; C cost. 179/1991, *GCost* 1991, 1469; C cost. 61/1995, *GCost* 1995, 513; C cost. 206/1996, *GCost* 1996, 1833, nonché, più di recente, C cost. 322/2007; per un quadro di sintesi, cfr. BASILE (2) 219]. Si dovrà, in particolare, tener presente che:

38

a) "il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere **almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica**" [C cost. 364/1988, *RIDPP* 1988, 686]; e l'evento morte non voluto non può non essere ricompreso tra gli "elementi più significativi" della fattispecie di cui all'art. 584, essendo esso significativo sia rispetto all'offesa (in quanto offensivo, in via autonoma, del bene primario della vita), sia rispetto alla pena (in quanto determina l'inflizione di una pena ulteriore rispetto a quella prevista per il reato-base doloso di percosse o lesioni);

39

b) "è in relazione al *complessivo ultimo risultato vietato* che va posto il problema della *violazione delle regole preventive* che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la *colpa* per il fatto realizzato" [C cost. 364/1988, RIDPP 1988, 686]: ebbene, poiché nella fattispecie di cui all'art. 584 il *complessivo ultimo risultato vietato* è costituito dalla produzione dell'evento morte non voluto, è in relazione a tale evento che va posto il problema della violazione di *regole preventive*, al fine di poter riscontrare nell'agente la *colpa* per il fatto realizzato [si noti che alla luce delle precedenti affermazioni, contenute nella sentenza 364/1988, risulta del tutto vano tentare di difendere la responsabilità oggettiva all'interno dell'art. 584 richiamando un altro passaggio della stessa sentenza, ove si afferma che "il co. 1 dell'art. 27 Cost. non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva": così, invece, C 13.2.2002, Izzo, CED 222054, CP 2004, 874];

40

c) il **principio del *versari in re illicita***, cui l'interpretazione tradizionale riconduce anche l'art. 584 (cfr. *supra*, 25 ss.), "*contrastata* con l'art. 27 co. 1 Cost." [C cost. 1085/1988];

41

d) "perché l'art. 27 co. 1 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che *tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie* (e sicuramente, nella fattispecie di cui all'art. 584, l'evento morte rientra tra tali elementi) siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, **investiti** dal dolo o **dalla colpa**) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati [...]; soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto [e sicuramente non è tale, nella fattispecie di cui all'art. 584, l'evento morte] si sottraggono alla regola della rimproverabilità *ex art. 27 co. 1 Cost.*" [C cost. 1085/1988];

42

e) "il **principio di colpevolezza** si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatrici; ma anche come **canone ermeneutico per il giudice**, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti" [C cost. 322/2007]; e tale affermazione non lascia residuare alcun dubbio sull'onere dei giudici di addivinare ad un'interpretazione dell'art. 584 conforme al principio di colpevolezza.

43

La fattispecie di cui all'art. 584 (e le fattispecie ad essa analoghe: cfr. *supra*, 7) deve, pertanto, essere interpretata, già *de iure condito*, riconoscendovi presente il limite della colpa rispetto all'evento morte. A tale soluzione **non osta** la **presunta impossibilità di muovere un rimprovero di colpa** per un evento non voluto nei confronti di chi ha intrapreso volontariamente un'**attività illecita** (e, specificamente, penalmente illecita) [così, invece, PAGLIARO, PtG, 321; MILITELLO (38) 224 e 26; BARTOLI, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, 2005, 131; ARDIZZONE, *I reati aggravati dall'evento*, 1984, 205; ZUCCALÁ, *Nota introduttiva (artt. 59-70)*, CB 271; CARMONA, *Il versari in re illecita "colposo"*, IP 2001, 237; DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, 2003, 379; GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza*, 1993, 367; PICCARDI (44) 877; CASTALDO, in STILE (56) 317; CASTALDO, *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, 1989, 177; PADOVANI, *Diritto penale*, V ed., 1999, 284; di recente, tale posizione ha trovato accoglimento anche in giurisprudenza: C 13.2.2002, Izzo, CED 222054, CP 2004, 874. Nel senso, invece, della piena ammissibilità di una colpa in attività (anche penalmente) illecita si pronuncia altra parte della dottrina: MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa*, RIDPP 1991, 38; FIANDACA, in STILE (56) 49; E. GALLO (19) 414; MANTOVANI, PtG, 355; PISA (45) 325; BASILE (3) 729; LEONE (31) 135; previi taluni adattamenti, CANESTRARI (9) 708 e ANGIONI, *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, RIDPP 1989, 1511; in termini problematici, PADOVANI 217]. Invero, la **possibilità** di concepire e praticare una **colpa in attività illecita**:

44

1) non solo è da decenni esplicitamente riconosciuta in **numerosi ordinamenti europei** che imputano **per colpa** l'evento non voluto, aggravante o qualificante (di solito, la morte o le lesioni personali), derivante dalla commissione di un delitto doloso, o attraverso una norma *ad hoc* (così, ad es., nei codici penali tedesco, austriaco, portoghese, sloveno, russo e turco) [cfr. BASILE (2) 272], oppure attraverso il ricorso ai principi generali, e in particolare alle regole sul concorso formale tra un reato doloso ed uno *colposo* (così in Svezia, Svizzera e Spagna) [cfr. BASILE (2) 871];

45

2) non solo fa parte anche della **nostra tradizione giuridica**, a partire almeno dai tempi di Francesco Carrara, il quale insegnava che un rimprovero per colpa può essere mosso "così a carico di chi versa in cosa *illecita*, come a carico di chi versa in cosa *lecita*" [CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale*, III, opera XXXI, "*Sul caso fortuito*", V ed., 1898, 23; per ulteriori rinvii, cfr. BASILE (2) 254], e come ha in realtà confermato anche la "polemica" contro la teoria della colpa presunta per violazione di legge penale [scriveva, infatti, DE MARSICO, *Colpa per "inosservanza di leggi"*, cit., 242: dopo aver posto il

quesito se "in una medesima azione possano ravvisarsi coesistenti i caratteri del dolo e della colpa [...] il problema *non è nel negare questa possibilità*, ma nel circoscriverla in precisi limiti giuridici"; ed in termini ancor più espliciti si pronunciava ANTOLISEI (1) 11: "la possibile coesistenza delle due forme dell'elemento soggettivo del reato non è seriamente contestabile", giacché "le norme cautelari di condotta valgono tanto per chi agisce legittimamente quanto per chi opera illegittimamente";

46

3) ma è stata **recepita anche dal nostro legislatore** [cfr. BASILE (2) 265]: di recente, attraverso la riforma del regime di imputazione delle circostanze aggravanti di cui all'**art. 59 co. 2**, che rende possibile una combinazione di dolo (rispetto al reato semplice) e di colpa (rispetto alla circostanza aggravante) [G.A. DE FRANCESCO (16) 1000; MELCHIONDA, *Le circostanze del reato*, 2000, 761; cfr. pure commento all'art. 59 *sub B*)]; già in passato, attraverso l'**art. 81 co. 1**: nel concorso formale di reati è, infatti, presente, per definizione, una sola azione dalla quale scaturiscono due reati, e nulla, nella formulazione dell'art. 81 co. 1, impedisce che il concorso possa esserci anche tra un reato doloso ed uno colposo [così già, F. ALIMENA, *La colpa nella teoria generale del reato*, 1947, 85: "ancora una volta affermiamo la possibilità che una stessa condotta possa essere dolosa e colposa ad un tempo [...]: costruzione questa che è certo agevolata dal modo in cui il codice attuale regola il concorso ideale di reati"];]

47

4) ed è, infine, una possibilità accolta e valorizzata anche nei più **recenti progetti di riforma** del nostro codice: il Progetto Riz (art. 40) ed il Progetto Grosso (art. 31) con norma *ad hoc* dispongono l'imputazione *per colpa* dell'evento aggravante/preterintenzionale, conseguenza non voluta di un reato-base doloso; ed i Progetti Nordio (art. 22) e Pisapia (art. 13 co. 1 lett. f) sottopongono esplicitamente tali ipotesi alle regole generali del concorso formale tra un reato doloso ed un reato *colposo* [riferimenti in BASILE (2) 773 e 865].

48

La tesi dell'imputazione dell'evento morte **per colpa**, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari, è talora affiorata anche nella **giurisprudenza di merito** [C ass. Milano 3.11.2008, *GM* 2009, 1379; C app. Perugia 16.3.1994, AA., *RGU* 1994, 769; C ass. Milano 6.6.2003, P., *FI* 2004, II, 36 (cfr. *infra*, 69), con nota di richiami di SERRAINO]. Nella **giurisprudenza di legittimità**, invece, in quelle rare occasioni in cui pur si è affermata la necessità della colpa rispetto all'evento morte, il suo accertamento è stato, in realtà, condotto **in termini assai sbrigativi** [cfr. C 24.1.1979, Donzelli, CED 141563, *CPMA*

1980, 738, con nota di PADOVANI, dove l'accertamento della *violazione di una regola di cautela* è ridotto ad una mera annotazione di stile], o **riduttivi** [cfr. C 11.12.1992, Bonalda, CED 194325, CP 1993, 2529, dove, in un caso in cui la vittima moriva per infarto cardiaco dopo essere stata malmenata e poi rincorsa da un gruppo di tifosi della squadra avversaria, per l'accertamento della colpa la Corte si è accontentata della sola prevedibilità in astratto, negando qualsiasi rilievo al vizio cardiaco - *non noto agli imputati* - di cui la vittima soffriva; giustamente critici su tale sentenza, PISA (45) 325; CAGLI, *Preterintenzione e principio di colpevolezza*, IP 1994, 542. In generale, sulla assoluta inidoneità della prevedibilità in astratto ad assicurare l'imputazione colpevole della conseguenza non voluta di un reato-base doloso, cfr. BASILE (2) 122 e 547, con ulteriori rinvii]. Va poi segnalato un cospicuo gruppo di sentenze nelle quali, nel delineare la differenza tra omicidio doloso ed omicidio preterintenzionale, si afferma esplicitamente che quest'ultimo configura un'ipotesi di **dolo misto a colpa** - salvo poi non aver bisogno di condurre, in concreto, alcuna indagine sulla colpa rispetto all'evento morte, poiché, nella specie, si ritiene accertata la presenza di dolo rispetto alla morte. In tali sentenze, quindi, l'affermazione del "dolo misto a colpa", pur in sé pregevole, rimane solo sulla carta, perché i giudici non procedono all'applicazione dell'art. 584 [C 10.11.2006, (ud. 22.9.2006), V.M.B., n. 37385, *De Jure*; C 8.6.2006, Grillo, DPP 2006, 1392; C 1.4.1985, Antonacci, CED 169259, CP 1986, 1777; C 24.10.1984, Scarpello, CED 166800, RP 1985, 738; C 10.6.1983, Galletti, CED 161038, RP 1984, 426; C 30.9.1981, Albanese, CED 151265, RP 1982, 633; sul punto cfr. BASILE (2) 245].

49

Si deve, pertanto, sottolineare che, affinché la **colpa** - introdotta, *ex lege* o in via interpretativa, nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale - possa davvero **assicurare l'imputazione colpevole dell'evento morte**, senza che, in sede di applicazione giurisprudenziale (cfr. *supra*, 43), la colpa stessa venga *di fatto* imbarbarita e contenutisticamente impoverita fino al punto da ridursi a poco più di una lustra [segnalano tale rischio, CONTENTO, in STILE (56) 513; MARINUCCI, *Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo*, RIDPP 2003, 371], occorre attribuirle la **medesima fisionomia** (violazione di una regola cautelare specificamente preventiva del concreto evento verificatosi) e occorre accertarla seguendo il **medesimo procedimento** (valutazione di prevedibilità ed evitabilità dal punto di vista di un agente modello; accertamento del duplice nesso colpa-evento) **della colpa presente nei "normali" reati colposi d'evento** [per la dimostrazione di tali assunti e per ulteriori rinvii, cfr. BASILE (2) 774; BASILE (3) 729; cfr. anche art. 586, 26 ss.; da ultimo, in senso conforme, CADOPPI-VENEZIANI, PtG, 334 e, in giurisprudenza, in relazione alla fattispecie, per certi versi simile, di cui all'art. 586, C s.u. 29.5.2009, Ronci, CED 243381].

VIII. (Segue) *animus laedendi; animus necandi*

50

Animus laedendi: gli "atti diretti" a ledere o percuotere devono essere sorretti dal **dolo di lesioni o, rispettivamente, di percosse**. È, tuttavia, controverso se tale dolo possa presentarsi anche nella forma del mero *dolo eventuale* [in senso affermativo, C 29.1.2009, De Nunzio, CED 242965; C 1.12.2008, Sorrentino, CP 2010, 967; C 4.3.1992, Carmignani, CED 190087, GI 1993, II, 123; GIANNELLI (21) 73; SCOTTI (53) 848; VANNINI (59) 80]. Una parte della giurisprudenza, infatti, facendo leva sul requisito della "direzione" degli atti, ritiene necessario che il fatto-base di lesioni o percosse sia sostenuto dal *dolo intenzionale* o, per lo meno, *diretto* [così C 14.3.2008, Huscer, CED 238967, DPP 2009, 66; C 9.3.2001, Barese, CP 2002, 517; C 6.3.1989, Ciampa, GP 1989, II, 641; C 14.11.1988, Gentilini, CED 179848, CP 1990, 47; C 20.10.1988, Lupiddi, GP 1989, II, 364; C 5.7.1988, Pagano, RP 1990, 180; IADECOLA (21) 533; in argomento, cfr. ROMANO, in *CommSist* I, art. 43, 453]. Si noti che - una volta riconosciuta la necessità, a livello oggettivo, della realizzazione almeno di un tentativo di lesioni o percosse (cfr. *supra*, 10 ss.) - il componimento di tale dissidio dovrebbe dipendere, in via diretta ed immediata, dalla ritenuta compatibilità, o meno, del dolo eventuale con il tentativo (cfr. commento all'art. 56).

51

Animus necandi: l'agente **non deve agire con dolo di omicidio**, nemmeno nella forma del dolo alternativo o del dolo eventuale, altrimenti risponde della morte *ex art. 575* [C 27.7.2010 (ud. 24.6.2010), A.A., n. 29376, *De Jure*; C 14.3.2008, Huscer, CED 238967, DPP 2009, 66; C 10.11.2006, (ud. 22.9.2006), V.M.B., n. 37385, *De Jure*; C 19.12.2002, Fortunato, *Gdir* 2003, 17, 66; C 23.10.2002, Francesconi, *Gdir* 2003, 14, 92; C 13.2.2002, Izzo, CED 222054, CP 2004, 874; C 20.5.2001, Milici, CED 219433, RP 2002, 169; C 20.11.1995, Flore, CED 204069, GP 1997, II, 51; C 14.12.1992, Di Grande, CED 192792, GP 1993, II, 573; C 10.2.1992, De Pasquale, CED 189871, GI 1992, II, 624; C 23.1.1990, Belpiede, CP 1991, 1376; T Lucca 2.4.1993, Sottile, GM 1994, II, 109; CANESTRARI (9) 699; PATALANO (41) 986; SCOTTI (53) 848; SERIANNI (54) 13]. L'accertamento della sussistenza, o meno, dell'*animus necandi* discende da una rigorosa valutazione di elementi oggettivi, desunti dalle concrete modalità della condotta, quali ad esempio il tipo e la micidialità dell'arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la distanza di sparo, la parte vitale presa di mira e quella concretamente attinta [C 27.7.2010, A.A., cit.; C 10.11.2006, V.M.B., cit.; C 21.6.2001, Milici, cit.; C 20.11.1995, Flore, cit.; C 25.11.1994, Piscopo, CED 200236; C 3.5.1994, Filosa, CED 198119, GP 1995, II, 257; C 28.11.1981, Primerino, CED 150593, GP 1982, II, 313].

52

Parte della dottrina ritiene che l'agire al fine di ledere o percuotere **nonostante la previsione della morte**, implichi necessariamente la presenza di dolo eventuale di omicidio, con conseguente applicazione dell'art. 575, anziché dell'art. 584 [PATALANO (42) 281; TAGLIARINI (57) 196]. Altra dottrina, invece, ritiene compatibile la preterintenzione con la previsione della morte [DE ASUA (15) 14; G.A. DE FRANCESCO (16) 1014; ROMANO, in *CommSist* I, art. 43, 453; secondo CANESTRARI (8) 204, in tal caso va applicata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3].

IX. Consumazione e tentativo

53

Il **tentativo** di omicidio preterintenzionale **non è configurabile** [C 21.9.2004, S., CED 230625], non solo perché non si può avere tentativo di ciò che non si volle [per tutti, PETROCELLI, *Il delitto tentato. Studi*, 1955, 46], ma anche perché, per punire a titolo di tentativo un delitto preterintenzionale, occorrerebbe la relativa previsione legislativa espressa, ai sensi dell'art. 42 cpv. (cfr. commento all'art. 56).

54

Il delitto **si consuma** nel momento in cui si verifica la morte.

X. Concorso di persone nel reato

55

Nel caso di **esecuzione plurisoggettiva** di "atti diretti" a ledere o percuotere da cui sia derivata la morte della vittima, se nessuno dei concorrenti ha agito con dolo omicida, tutti rispondono ai sensi degli **artt. 584-110** [C 14.10.2004, T., CED 230836; C 2.2.1996, Vanzan, CED 204297, *CP* 1997, 1007; C 23.9.1987, Curcio, CED 177164, *RP* 1988, 1009; C 4.6.1981, De Giosa, CED 150248, *RP* 1982, 308; MARINI (34) 523; MUSCO, in *CB*, art. 116, 497; PATALANO (41) 981; SERIANNI (54) 14; BRUNELLI (6) 2378; C 13.1.1997, Marchitelli, CED 207576, n. 4789, ove si precisa che "le norme sulla partecipazione non soffrono alcuna specifica eccezione riguardo all'omicidio preterintenzionale"]; in tal caso, nessuno dei correi potrà beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 116 co. 2 [giurisprudenza sopra cit.]. Se, invece, anche uno solo dei concorrenti ha agito con dolo omicida, questi risponde di omicidio doloso *ex artt. 575-110*, mentre gli altri (quelli che non hanno voluto la morte) rispondono di omicidio doloso *ex artt. 575-116* [C 23.1.1990, Belpiede, *CP* 1991, 1376]. V. anche commento all'art. 116, n. 39.

XI. Morte di persona diversa dalla vittima degli atti di percosse o lesioni

56

In base ad un orientamento, diffuso in dottrina e assolutamente dominante in giurisprudenza, risponde di **omicidio preterintenzionale per aberratio ictus** (art. 82) colui che compie atti diretti a ledere o percuotere una persona quando, da tali atti, derivi la morte di un'altra persona [ROMANO, in *CommSist* I, art. 82, 780; MANTOVANI, PtG, 381]: così risponde di omicidio preterintenzionale l'agente che colpisce Tizio col calcio della pistola, se dalla stessa parte accidentalmente un proiettile che attinge mortalmente Caio [C 28.5.1990, Moschetti, CED 185288, *GP* 1991, II, 555: cfr. *infra*, 74], nonché l'agente che esplose alcuni colpi di arma da fuoco contro Sempronio per ferirlo, ma uccide, per errore di mira o per un rimbalzo del proiettile, Mevio [C 19.5.1975, Pappararo, CED 89008, *FI* 1976, II, 41; C 13.1.1988, Romano, CED 178778, *RP* 1989, 426; C 14.11.1999, Vito, CED 215478, *CP* 2001, 2371; C 22.1.2007 (ud. 6.7.2006), n. 1796, F., *Leggi d'Italia*].

57

Un *primo argomento* a favore di tale soluzione viene individuato nella ritenuta sufficienza, **ai fini dell'applicazione dell'art. 82, della omogeneità** - anziché della *identità* - **tra l'offesa voluta** (nella specie, percosse o lesioni) e **l'offesa realizzata** (nella specie, morte) [C 13.1.1988, Romano, cit.; GIANNELLI (21) 178; SERIANNI (54) 14; VANNINI (59) 101]. Sennonché si tratta di un argomento agevolmente controvertibile, sia perché non pare affatto che l'art. 82 si accontenti della mera omogeneità delle offese [PATALANO (41) 992; GROSSO (23) 466; SPASARI (55) 261; CANESTRARI (8) 697], sia perché, se davvero si volesse accogliere tale premessa, si dovrebbe giungere all'assurda, ma coerente conseguenza di ritenere in questi casi l'agente responsabile di omicidio doloso, e non preterintenzionale, giacché, *ex art. 82*, si risponde *a titolo di dolo* dell'offesa in concreto prodotta [PISA I, 86; BRUNELLI (6) 2373].

58

Un *secondo*, più solido *argomento* invocato a favore dell'applicazione congiunta degli artt. 82 e 584, si fonda sul rilievo che il fatto commesso (morte derivante da atti diretti a percuotere o ledere) è, nel suo nucleo doloso (atti diretti a percuotere o ledere), identico a quello voluto. L'affermazione di **responsabilità ex artt. 82 e 584**, dovrebbe, quindi, snodarsi **in due fasi**: *in una prima fase*, si imputa, *ex art. 82*, il reato di lesioni o percosse, che si è prodotto in danno di Caio, anziché di Tizio (o solo di Tizio); *solo in una seconda fase*, si imputa poi, *ex art. 584*, la morte di Caio che è derivata dal reato di lesioni o percosse [C 19.5.1975, Pappararo, cit.; C 28.5.1990, Moschetti, cit.; C 14.11.1999, Vito, cit.; C ass. Foggia 28.6.2002,

Facciorusso, *CP* 2003, 3172, con nota di SALCUNI (52); C. ass. Napoli 29.9.1952, Russo, *GP* 1953, II, 743, con nota adesiva di MARUCCI; PISA I, 86; in senso critico, cfr. BRUNELLI (6) 2376].

59

In senso contrario all'applicazione congiunta degli artt. 584 e 82 si è, tuttavia, obiettato che la **ratio** dell'art. 584 (tutelare intensamente la vita di una persona *determinata* da quelle condotte che, aggredendo la sua incolumità fisica, ne potrebbero cagionare anche la morte) imporrebbe la necessità, logica e sistematica, che la **persona**, di cui oltre l'intenzione si cagiona la morte, sia la **medesima** contro la quale erano diretti gli atti di lesioni o percosse. Sembra, pertanto, preferibile condannare, in questi casi, per omicidio colposo (in presenza dei relativi presupposti) per la morte della persona *diversa*, in concorso formale con le percosse o le lesioni (tentate o consumate) commesse nei confronti della vittima *designata* [MARINI (34) 522; PANNAIN (40) 92; PATALANO (41) 992; BRUNELLI (6) 2372; G.A. DE FRANCESCO, *Aberratio*, 1998, 156; CORNACCHIA (14) 175; cfr. C. ass. Salerno 19.7.1971, *FN* 1972, II, 17, che, in un caso in cui A compiva atti di percosse in danno di B, la cui visione provocava un trauma psichico in C, affetto da disturbi cardiocircolatori, che ne provocava la morte per insufficienza cardiaca, ha condannato A *ex art.* 586 (anziché *ex artt.* 584-82)].

XII. Rapporti con altre figure di reato

60

L'art. 584 è norma speciale rispetto all'art. 586 (naturalmente laddove si produca, quale evento non voluto, la morte, e non già le lesioni): l'elemento comune è dato dalla causazione, attraverso una condotta-base dolosa, dell'evento non voluto della morte; l'elemento specializzante è dato dalla natura della condotta-base ("atti diretti a ledere o percuotere", nell'art. 584; un non meglio specificato "delitto doloso", nell'art. 586). Pertanto, se la morte è conseguenza non voluta di una *condotta programmaticamente rivolta contro l'incolumità individuale*, si applica l'art. 584, anziché l'art. 586 [CONTI, *Il problema dei rapporti tra l'art. 584 e l'art. 586*, *GI* 1947, II, 67; PATALANO (42) 263; MILITELLO (38) 203; C. 22.1.2007 (ud. 6.7.2006), n. 1796, F., *Leggi d'Italia*; C. 6.2.2004, Uccheddu, CED 227455; C. 14.11.1999, Vito, CED 215478, *CP* 2001, 2371; C. 13.2.1999, Giorgione, CED 213028, *CP* 2000, 385; C. 23.10.1997, Di Gregorio, *CP* 1999, 1111; C. 23.3.1990, Damiani, CED 184229, *CP* 1992, 310; C. 23.10.1987, Stimoli, *RP* 1988, 244].

61

L'art. 571 **cpv.** prevede, come evento aggravatore, la morte della vittima di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Tale disposizione trova

applicazione solo nell'ipotesi in cui l'autore abbia agito senza dolo di lesioni personali, come nel caso della madre che, con un colpo di scopa, dato a meri fini correttivi, attinge fortuitamente il capo della figlia, mossasi di scatto, provocandone la morte [C ass. Roma 3.7.1991, Fiorentino, *GM* 1992, II, 108]; in caso contrario - vale a dire, in presenza di dolo di lesioni personali - si applica, invece, l'art. 584 [C 9.7.1946, Telesca, *GP* 1947, II, 372; PANNAIN (40) 93].

62

Sulle differenze tra **omicidio doloso** e omicidio preterintenzionale, cfr. *supra*, 51.

XIII. Ipotesi controverse: morte conseguente ad iniezione di sostanza stupefacente e ad intervento chirurgico "non consentito"

63

La soluzione del caso di **morte** di un soggetto **conseguente all'iniezione, praticata da altri** ma da tale soggetto consentita, **di una dose di sostanza stupefacente**, dipende dalla qualificazione penalistica che si intenda dare alla condotta di iniezione e dal riconoscimento, o meno, di efficacia scriminante al consenso. Un *primo orientamento* ritiene che tale condotta integri il fatto tipico del delitto di lesioni personali (cfr. art. 582, 7 e 11), non scriminato dal consenso dell'assuntore, in quanto tale consenso sarebbe prestato *contra legem* (la legge, infatti, riserva tale tipo di iniezione solo al personale sanitario), e risulterebbe comunque contrario al buon costume. In base a tale orientamento, pertanto, in caso di morte dell'assuntore, chi ha praticato l'iniezione dovrebbe rispondere di omicidio preterintenzionale [così C 23.3.2004, Musco, CED 227540, *GI* 2005, IV, 814; C 30.4.2003, Sarcina, CED 224926, *CP* 2004, 1625; C 4.3.1992, Carmignani, CED 190086, *GI* 1993, II, 123 e C 26.6.1985, Origlia, CED 170789, *CP* 1987, 1734]. Un *secondo orientamento* ritiene, al contrario, che chi inietta nelle vene altrui una sostanza stupefacente, col consenso dell'assuntore, non provoca a questi una malattia nel corpo o nella mente, ma solo un transeunte stato di incapacità: mancherebbero, quindi, gli "atti diretti" a ledere (argomenti in tal senso si potrebbero desumere anche dagli artt. 613 e 728, dove si prevede, rispettivamente, la "sommministrazione di sostanze stupefacenti" e la produzione di uno stato di "narcosi" quali eventi autonomi e distinti dalla "malattia" di cui all'art. 582). In ogni caso, poi, specie nell'ipotesi di iniezione della sostanza stupefacente ad un "compagno di buco", potrebbe non sussistere nemmeno il dolo di lesioni, in quanto attraverso l'iniezione si vogliono procurare gli effetti "piacevoli" della stupefazione [cfr. C ass. Roma 20.11.1987, Laudano, *CP* 1988, 539 e SALAZAR (51) 1736, a favore dell'applicazione dell'art. 586, qualificando il fatto come morte conseguente al

delitto di favoreggiamento all'uso di stupefacenti, di cui all'art. 76 co. 4 l. n. 865/1975, sostituito dall'art. 20 l. n. 162/1990, e ora abrogato (cfr., in questo stesso volume, il commento all'art. 82 t.u.l.stup.); contro l'applicazione dell'art. 584 in tali ipotesi, anche MILITELLO, *La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, 1984, 1; PATALANO (43) 360; PALAZZO, *Consumo e traffico degli stupefacenti (profili penali)*, 1994, 221; in un *obiter dictum*, anche C 14.11.1988, Buzzi, CED 179839, RP 1989, 692; secondo T Piacenza 23.11.1993, Zoni, FI 1995, II, 326, con nota di GENOVESE, risponde *ex art.* 589 colui che abbia agevolato la propria compagna ad iniettarsi una dose di eroina con esito letale; si vedano pure, C 27.4.2004, P., CED 229643, e C 1.6.1992, Celestri, CED 191645, GI 1993, II, 525, secondo cui "è oggi penalmente irrilevante la condotta di chi aiuta un amico ad iniettarsi una dose di droga"]. Sulla differente ipotesi della morte del cessionario, intervenuta a seguito di **auto-assunzione della sostanza stupefacente**, cfr. art. 586, 28 ss.

64

In relazione all'ipotesi della **morte del paziente**, verificatasi a seguito di un **intervento chirurgico eseguito *lege artis***, ma **diverso** - e, segnatamente, più invasivo - **rispetto a quello previamente consentito**, in assenza di una situazione di necessità ed urgenza che imponesse il mutamento del piano operatorio, sono emersi *tre diversi orientamenti giurisprudenziali*: 1) nel caso "Massimo", il chirurgo è stato condannato per **omicidio preterintenzionale**, sul presupposto che l'intervento non consentito integrerebbe il delitto di lesioni dolose; se, pertanto, da esso deriva la morte, se ne dovrà rispondere *ex art.* 584 [C 21.4.1992, Massimo, CED 190113, CP 1993, 62; nello stesso senso, C ass. Firenze 18.10.1990, Massimo, GP 1991, II, 163; C app. Torino 10.5.2000, riferita da CADOPPI-CANESTRARI 96; in senso sostanzialmente adesivo, cfr. PISA I, 94; *contra*, RAMAJOLI (48) 126: omicidio per eccesso colposo; secondo MELILLO (37) 65, invece, morte conseguente a violenza privata, rilevante *ex art.* 586]; 2) nel caso "Barese", invece, il chirurgo è stato condannato per **omicidio colposo**, sul presupposto che questi non avrebbe agito con il "dolo diretto intenzionale", che avrebbe dovuto sostenere, secondo l'impostazione seguita in tal caso dalla Corte, la commissione degli "atti diretti" a ledere di cui all'art. 584 (cfr. *supra*, 45) [C 9.3.2001, Barese, CP 2002, 517, con nota di IADECOLA (28)]; nello stesso senso, più di recente, C 14.3.2008, Huscer, CED 238967, DPP 2009, 66; in dottrina, VENEZIANI, *Trattato*, PtS III, 2, 312]; 3) infine, nel caso "Volterrani", il chirurgo è stato **assolto** da qualsiasi addebito "perché il fatto non sussiste", sul presupposto che la condotta di questi non integrerebbe il fatto tipico di lesioni personali, in quanto il chirurgo sarebbe sempre legittimato a sottoporre il paziente, affidato alle sue cure, al trattamento terapeutico che giudica necessario alla salvaguardia della salute dello stesso, anche in assenza di un suo esplicito

consenso [C 29.5.2002, Volterrani, CED 222581, CP 2003, 1945, con nota di MARRA (36), LOZZI (32) e IADECOLA (29); nello stesso senso, cfr. g.i.p. Palermo 31.1.2000, Massa, FI 2000, II, 441; C ass. app. Torino 3.10.2001, Volterrani, riferita da CADOPPI-CANESTRARI 97]. Siffatta **varietà ed incertezza di soluzioni giurisprudenziali** – dalla quale potrebbe scaturire una discriminatoria varietà ed una grave incertezza della stessa prassi medico-chirurgica – dipende, essenzialmente, da un mancato chiarimento a monte [VIGANÒ (61) 142]: 1) in primo luogo, della possibilità di qualificare l'intervento chirurgico come fatto tipico di lesioni personali (cfr. art. 582, 20); 2) in secondo luogo, della rilevanza da riconoscere al consenso del paziente, alla sua mancata acquisizione e al suo esplicito rifiuto (v. commento all'art. 50).

XIV. Questioni di legittimità costituzionale: art. 3 Cost.

65

La compatibilità dell'art. 584 con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della **sperequazione del trattamento sanzionatorio**, è stata più volte contestata, assumendo come termine di comparazione altre norme in cui - al pari di quanto avviene nell'art. 584 - si punisce una divergenza tra voluto e realizzato, ma con una reazione sanzionatoria affatto differente (in più o in meno) da quella disposta dall'art. 584. La relativa eccezione di incostituzionalità è stata, tuttavia, sempre respinta dai massimi organi giurisdizionali:

66

- l'eccezione di irragionevole *maggior* gravità della pena editale prevista dall'art. 584 rispetto a quella prevista dall'**art. 18 co. 4, in comb. disp. con il co. 2 l. n. 194/1978** per la morte derivata da una interruzione della gravidanza provocata con azioni dirette a cagionare lesioni personali alla donna [sollevata da C ass. Cagliari 3.7.1980, Ollosu, GP 1981, I, 187, e C ass. app. Venezia 27.5.1981, Abdelkader, GCost 1981, II, 1579], è stata ritenuta infondata, in quanto basata su una comparazione tra fattispecie criminose tra loro *non* omogenee: l'art. 18 co. 4, in comb. disp. con il co. 2 l. n. 194/1978 non contemplerebbe, infatti, un delitto preterintenzionale, bensì un reato-base (aborto preterintenzionale: art. 18 co. 2, cit.) aggravato dall'evento morte (art. 18 co. 4, cit.) [C cost. 162/1981, CP 1982, 391; C 5.2.1981, Ruggiu, GP 1982, I, 40; PATALANO (42) 292];

67

- l'eccezione di irragionevole *maggior* gravità della pena editale prevista dall'art. 584 rispetto a quella prevista dagli **artt. 83 e 586**, è stata esclusa *per un verso* sulla base del rilievo che gli artt. 83 e 586, al di là del dato formale -

comune anche all'art. 584 - dell'imputazione di un evento non voluto, designerebbero, in realtà, fattispecie non omogenee, né per *ratio*, né per struttura, all'omicidio preterintenzionale: gli artt. 83 e 586 punirebbero, infatti, la causazione di un evento semplicemente diverso, mentre attraverso l'art. 584 si punirebbe la produzione di un evento più grave ed omogeneo rispetto all'evento voluto [C 11.12.1992, Bonalda, CED 194325, CP 1993, 2529; C 23.1.1990, Belpiede, CP 1991, 1376]; *per altro verso*, tale eccezione è stata respinta facendo leva su una (a dire il vero ricostruita in termini eccessivamente ampi) “assoluta ed incontestabile discrezionalità legislativa, correlata anche a sottese opzioni di tipo politico, concretamente intangibili ed incensurabili” [C 24.11.2005, D., RP 2007, II, 193];

68

- l'eccezione di irragionevole *minor* gravità della pena editale prevista dall'art. 584 rispetto a quella prevista dagli **artt. 116-575**, è stata, infine, esclusa, ritenendosi giustificato il maggior rigore degli artt. 116-575 in quanto, al di là del dato formale - comune anche all'art. 584 - dell'imputazione di un evento non voluto, il concorso anomalo in omicidio doloso (artt. 116-575) presupporrebbe un elevato tasso di colpa in chi si affida ad altri per la commissione di un delitto, ed in ogni caso risulterebbe ragionevole la scelta del legislatore di considerare *più grave e pericolosa* la realizzazione plurisoggettiva di un delitto rispetto alla sua realizzazione monosoggettiva [C 11.12.1992, Bonalda, cit.; C 23.1.1990, Belpiede, cit.].

XV. (Segue) art. 27 Cost.

69

La piena conformità dell'omicidio preterintenzionale al principio di colpevolezza potrebbe essere affermata solo in presenza di **due condizioni**: **1)** che per l'*imputazione* dell'evento morte non voluto si richieda un effettivo legame di colpevolezza tra l'autore del reato-base doloso di lesioni o di percosse e tale evento; **2)** che venga assicurata una *risposta sanzionatoria* proporzionata alla colpevolezza espressa dal fatto concreto nel suo complesso [PULITANO, *Il principio di colpevolezza e il progetto di riforma penale*, Jus 1974, 500; BASILE (2) 767 e BASILE (3) 757, con ulteriori rinvii].

70

La *prima condizione* potrebbe ritenersi soddisfatta già *de iure condito*, in via interpretativa-applicativa, solo qualora si optasse a favore dell'imputazione dell'evento morte **per colpa**, effettiva e non presunta, concepita ed accertata al pieno dei suoi requisiti ordinari (cfr. *supra*, 36 ss.), ma la **giurisprudenza** non sembra orientata in tal senso (cfr. *supra*, 25, 29 e 48). Anzi, la Corte di cassazione, almeno in un'occasione, ha espressamente escluso

l'incompatibilità dell'imputazione dell'evento morte su base meramente causale con il principio di colpevolezza, sul fondamento di una (non più tollerabile) interpretazione dell'art. 27 co. 1 Cost. quale mero divieto di responsabilità per fatto altrui [C 13.2.2002, Izzo, CED 222055, CP 2004, 874, con nota adesiva di PICCARDI (44); in passato anche C ass. Milano 29.4.1977, Moneta, *Temi* 1978, 31, con nota critica di GROSSO (24); T Bari 27.12.1990, IP 1991, 519, con nota critica di REGINA (49) 519].

71

La *seconda condizione*, invece, potrà essere soddisfatta solo *de iure condendo*, attraverso un intervento del legislatore (o, nella sua perdurante inerzia, dalla Corte costituzionale) che elimini l'ingiustificato rigore sanzionatorio dell'**art. 584**, attualmente punito con una **pena** che risulta **molto più grave** rispetto a quella che deriverebbe dalle regole del **concorso - tanto formale** (cumulo giuridico delle pene) **quanto materiale** (cumulo materiale delle pene) - dei delitti (consumati o tentati) di lesioni o percosse dolose con il delitto di omicidio colposo [riferimenti in BASILE (2) 813 e 817].

72

La questione della illegittimità costituzionale dell'art. 584 alla luce dell'art. 27 Cost. è stata ritenuta **manifestamente infondata dalla Cassazione** in una prima sentenza sulla scorta di una ricostruzione della preterintenzione quale dolo misto a colpa [C 11.12.1992, Bonalda, cit.] e, in una più recente sentenza, sulla base della vetusta tesi della "concezione unitaria" della preterintenzione, tale per cui essa non sarebbe né un dolo misto a colpa, né un dolo misto a responsabilità oggettiva, ma un diverso ed autonomo titolo di imputazione della responsabilità, fondato sulla volizione dell'evento meno grave [C 14.4.2006, n. 13673, Haile, in *Dir. Pen. Proc.* 2006, p. 1389, con grossolano svilimento delle giurisprudenza costituzionale sul principio di colpevolezza].

XVI. Casistica

73

C 4.3.1992, Carmignani, CED 190086, GI 1993, II, 123; C 30.4.2003, S., CED 224926, CP 2004, 1625: risponde di omicidio preterintenzionale colui che cagioni la morte iniettando una dose di eroina a persona consenziente (giurisprudenza non pacifica: cfr. *supra*, 58).

74

C 13.9.1990, Moschetti, CED 185288, GP 1991, II, 555: risponde di omicidio preterintenzionale per *aberratio ictus* il reo che, durante una rapina in banca, colpisce Tizio alla schiena col calcio della pistola, esercitando una

forte pressione sul grilletto con esplosione accidentale di un colpo che attinge mortalmente Caio al capo.

75

C ass. Milano 6.6.2003, P., FI 2004, II, 36: risponde di omicidio preterintenzionale l'imputata che, all'interno di un supermercato, dà una violenta spinta frontale ad un'anziana di 93 anni, di corporatura magra ed alta poco più di un metro e mezzo, la quale cade a terra riportando frattura del bacino. Tale frattura costringe, infatti, la vittima ad una degenza in posizione di assoluto riposo (letto-poltrona); e l'immobilizzazione prolungata (per una settimana) produce nell'anziana vittima - anche per effetto di un sottodosaggio di farmaci anti-trombosi - la formazione di trombi con occlusione della vena polmonare, con conseguente decesso per trombo-embolia polmonare massiva.

76

C 6.2.2004, Morrone, CED 228497, FI 2004, II, 541: risponde di omicidio preterintenzionale l'imputato che, dando una spinta alla vittima, ne cagiona la morte, sopraggiunta per effetto dello stimolo stressante esterno costituito dalla spinta, all'esito di insufficienza cardiaca acuta, manifestatasi in un soggetto con ipertrofia miocardica in iniziale fase dilatativa e sclerosi coronaria e miocardica.

77

T Roma 15.2.2008, GM 2009, 2843: risponde di omicidio a titolo di preterintenzione l'aggressore che ha inteso percuotere la vittima colpendola con un ombrello, brandito a guisa di schermidore.

BIBLIOGRAFIA: (1) ANTOLISEI, *La colpa per inosservanza di leggi*, GP 1948, II, 7; (2) BASILE, *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, 2005; (3) BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle sezioni unite sull'art. 586*, in BERTOLINO, EUSEBI, FORTI, *Studi in onore di Mario Romano*, 2011, 701; (4) BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in BELLANTONI, VIGONI, *Studi in onore di Mario Pisani*, III, 2010, 209; (5) BONDI, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, 1999; (6) BRUNELLI, *Omicidio preterintenzionale aberrante: un disinvolto impiego delle "finzioni" normative di dolo da parte della Cassazione*, CP 2001, 2371; (7) CALVI, *Reato aberrante e omicidio preterintenzionale*, RIDPP 1962, 1141; (8) CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, 1989; (9) CANESTRARI, *Preterintenzione*, Dpen, IX, 1995, 694; (10) CANESTRARI, *Preterintenzione, Dizionario di diritto pubblico*, 2006, 4481; (11) CARMONA, *Il principio di personalità nell'ultima giurisprudenza*

della Corte di cassazione: "colpa" o prevedibilità nel versarsi in re illecita, aspettando le sezioni unite, RP 2009, 501; (12) CATERINI, *Il reato eccessivo: la preterintenzione dal versarsi in re illecita al dolo eventuale*, 2008; (13) CONCAS, *I delitti qualificati da un'offesa aberrante. Struttura e natura giuridica*, SP 1965, 384; (14) CORNACCHIA, *Reato aberrante*, Dpen, XI, 1996, 166; (15) DE ASUA, *Il delitto preterintenzionale*, RIDPP 1962, 3; (16) DE FRANCESCO, "Opus illicitum", RIDPP 1993, 994; (17) DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, RIDPP 1979, 755; (18) FINZI, *Il "delitto preterintenzionale"*, 1925; (19) E. GALLO, *Delitti aggravati dall'evento e delitti di attentato*, GI 1990, II, 414; (20) M. GALLO, *Preterintenzione e prevedibilità*, CrD 2006, 12; (21) GIANNELLI, *La figura del delitto preterintenzionale*, 1990; (22) GROSSO, *Rapporto fra condotta ed evento nell'art. 584*, RIDPP 1962, 823; (23) GROSSO, *Struttura e sistematica dei c.d. delitti aggravati dall'evento*, RIDPP 1963, 443; (24) GROSSO, *Davvero manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità della responsabilità oggettiva?*, Temi 1978, 31; (25) GROSSO, *Preterintenzione*, EGT, XXIV, 1990, 1; (26) IADECOLA, *In tema di rilevanza penale del trattamento medico-chirurgico eseguito senza il consenso del paziente*, GP 1991, 163; (27) IADECOLA, *Sugli effetti penali della violazione colposa della regola del consenso nell'attività chirurgica*, CP 2002, 2041; (28) IADECOLA, *Sulla configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale in caso di trattamento medico con esito infausto, praticato al di fuori dell'urgenza e senza consenso del paziente*, CP 2002, 517; (29) IADECOLA, *Ancora in tema di rilevanza penale del consenso (del dissenso) nel trattamento chirurgico*, CP 2003, 2659; (30) INSOLERA, *Riflessioni sulla natura soggettiva della preterintenzione*, IP 1981, 754; (31) LEONE, *Il reato aberrante*, 1940; (32) LOZZI, *Intervento chirurgico con esito infausto: non ravvisabilità dell'omicidio preterintenzionale nonostante l'assenza di un consenso informato*, RIDPP 2003, 604; (33) MAGNINI, *Sulla struttura soggettiva del delitto preterintenzionale*, DPP 2006, 1389; (34) MARINI, *Omicidio*, Dpen, VIII, 1994, 491; (35) MARINI, *Delitti contro la persona*, II, 1996; (36) MARRA, *Ritorno indietro di dieci anni sul tema del consenso del paziente nell'attività medico-chirurgica*, CP 2003, 1950; (37) MELILLO, *Condotta medica arbitraria e responsabilità penale*, CP 1993, 63; (38) MILITELLO, *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, Dpen, VIII, 1994, 198; (39) PALAZZO, *Voluto e realizzato nell'errore sul fatto e nell'aberratio delicti*, AG 1973, II, 30; (40) PANNAIN, *I delitti contro la vita e l'incolumità personale*, 1965; (41) PATALANO, *Omicidio*, EdD, XXIX, 1979, 973; (42) PATALANO, *I delitti contro la vita*, 1984; (43) PATALANO, *Preterintenzione*, EdD, XXXIV, 1986, 351; (44) PICCARDI, *Riflessioni sul criterio d'imputazione soggettiva nell'omicidio preterintenzionale*, CP 2004, 881; (45) PISA, *Nota a C 2.10.1996, Paoletti*, DPP 1997, 319; (46) PONGILUPPI, *Dolo generale e preterintenzione: la realizzazione del rischio come criterio risolutivo nelle indicazioni della Cassazione*, CP 2004, 38; (47) PROSDOCIMI, *Delitti aggravati dall'evento e reato complesso*, IP 1985, 281; (48) RAMAJOLI,

Intervento chirurgico con esito infausto senza che sussistano lo stato di necessità e il "consenso informato" del paziente, GP 1996, II, 124; (49) REGINA, *L'omicidio preterintenzionale (una rilettura dell'art. 584)*, IP 1991, 517; (50) RENDE, *I delitti con doppio evento*, RP 1938, 3; (51) SALAZAR, *Iniezione letale di stupefacente e omicidio preterintenzionale*, CP 1987, 1736; (52) SALCUNI, *Aberratio ictus e preterintenzione: un'endiadi mal riuscita*, CP 2003, 3173; (53) SCOTTI, *Brevi riflessioni in tema di omicidio preterintenzionale*, RIDPP 1989, 843; (54) SERIANNI, *Omicidio*, EGT, XXI, 1990, 1; (55) SPASARI, *Osservazioni sulla natura giuridica del c.d. delitto preterintenzionale*, AP 1957, I, 238; (56) STILE (a cura di), *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, 1989; (57) TAGLIARINI, *I delitti aggravati dall'evento*, 1979; (58) TRAPANI, *La divergenza tra voluto e realizzato*, 1992 (ristampa 2006); (59) VANNINI, *Quid juris? Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale*, V, 1950; (60) VASSALLI, *Concorso tra circostanze eterogenee e "reati aggravati dall'evento"*, RIDPP 1975, 3; (61) VIGANÒ, *Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente*, RIDPP 2004, 141; (62) ZUCCALÀ, *Il delitto preterintenzionale*, 1952.